

N. R.G. 7062/2016



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA (già I[^] SEZIONE CIVILE)

IL DR. LUCA BOCCUNI IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa

DA

..., rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to ..., con domicilio presso la cancellaria dell'intestato ufficio, in forza di procura in calce all'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

..., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Roma, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to ..., con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to ... in Venezia, ..., in forza di procura unita alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

“Nel merito, accertarsi e dichiararsi, nel contratto di mutuo oggetto di giudizio, la nullità delle clausole che prevedono la pattuizione degli interessi debitori, a motivo della indeterminatezza e/o usurarietà dei tassi e comunque per i motivi di cui in narrativa. Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del piano di ammortamento adottato dalla Banca a motivo della mancata informativa al cliente in relazione allo stesso e conseguentemente ricalcolarsi il contratto con il piano di ammortamento italiano, con condanna della banca alla restituzione o compensazione degli interessi illegittimamente addebitati a motivo dell'adozione del piano di ammortamento alla francese. Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento da parte della banca convenuta agli obblighi di buona fede, contrattuali e di legge, di cui in narrativa ed agli obblighi di cui al mutuo oggetto di giudizio,



in particolare l'applicazione di interessi indeterminati o usurari e di condizioni indeterminate, in violazione degli accordi pattuiti fra le parti nel contratto *de quo* ed in violazione della normativa prevista in materia (Legge n. 108/96), con condanna della banca alla rettifica dei saldi del mutuo per un totale di euro 74.651,70.= o per la maggiore o diversa somma che emergerà dall'istruttoria. Conseguentemente, rideterminarsi il corretto dare/avere fra le parti, condannando la banca convenuta alla rettifica del saldo, in relazione al mutuo di cui in narrativa, depurato, anche mediante compensazione, di tutti gli interessi illegittimamente addebitati, ammontanti ad un totale di euro 74.651,70.= o per la maggiore o diversa somma che emergerà dall'istruttoria, oltre ad interessi dalla data di corresponsione alla data di restituzione e con rideterminazione delle rate future senza interessi e/o con l'applicazione dei soli interessi legali *ex art.* 117 TUB. Infine, ove previsto, condannare la banca convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio *ex art.* 8 comma 4 *bis* D.Lgs. n. 28/2010, oltre alla rifusione delle spese sostenute da parte attrice per attivare il tentativo di obbligatorio di mediazione. In via istruttoria, come da foglio allegato a verbale di data 27.3.2019. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA”.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

“In via principale, respingere tutte le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare che ... spa nulla deve al sig. ... a nessun titolo. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, ..., evocando in giudizio ..., ha allegato di avere stipulato con la banca, in data 19.7.2005, un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile per l'importo capitale di euro 250.000,00.=, mutuo ancora in essere ed in regolare ammortamento, secondo piano alla francese, precisando come, a momento della pattuizione, il tasso nominale annuo sarebbe stato del 3,5 %, che il tasso di mora sarebbe stato indicato nel 5,5 % con T.A.E.G. pattuito nella percentuale del 3,60284, essendo dovuti gli interessi di mora su ogni importo a qualsiasi titolo dovuto, inclusi gli interessi corrispettivi. Inoltre, l'attore ha rammentato come il contratto prevedrebbe una commissione pari all'1 % sul capitale estinto anticipatamente, con previsione delle spese collegate all'erogazione del finanziamento, ivi compresa l'assicurazione stipulata in occasione dell'erogazione.

L'attore ha lamentato come le condizioni economiche previste in contratto sarebbero indeterminate, essendo errata l'indicazione dell'I.S.C., tenuto conto degli interessi e dei costi



relativi al mutuo. Inoltre, ... ha affermato come l'ammortamento alla francese sarebbe stato applicato senza alcuna previa informativa, neppure esplicitando la maggiore onerosità derivante da detto piano, in ragione in particolare del fenomeno anatocistico da esso conseguente. L'attore ha anche allegato che gli sarebbero stati addebitati costi non pattuiti sia in reazione alle spese di istruttoria sia in relazione alle spese di perizia, essendo in ogni caso usurari gli interessi pattuiti, ivi compresi gli interessi di mora.

... ha concluso chiedendo l'accertamento della corretta esposizione debitoria, anche per compensazione delle somme versate e non dovute, previa declaratoria di nullità ovvero di inadempimento da parte della banca delle clausole negoziali rammentate.

Costituendosi in giudizio, la banca convenuta ha contestato la fondatezza delle doglianze attoree, concludendo per il rigetto delle domande azionate.

Preliminarmente, deve osservarsi che il contratto di mutuo oggetto di lite, nonché l'allegato documento di sintesi ed il piano di ammortamento, debitamente sottoscritti dal mutuatario, prevedono dettagliatamente tutte le condizioni economiche applicate al finanziamento ipotecario, riportando non solo i tassi di interesse vigenti al momento della stipulazione, variabili in ragione della rilevazione trimestrale della quotazione dell'Euribor a tre mesi, con indicazione del coefficiente, o in mancanza, della quotazione del Libor, ma anche tutti i costi relativi alla erogazione del mutuo, indicandosi anche l'indicatore sintetico di costo.

In riferimento proprio a tale indicatore, parte attrice afferma l'indeterminatezza della pattuizione in quanto l'I.S.C. indicato in contratto sarebbe inferiore a quello reale, tenuto conto di tutti i costi inerenti all'erogazione del mutuo, derivandone, a detta di ..., l'indeterminatezza delle pattuizioni economiche, con necessità di applicare il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB. In argomento, deve evidenziarsi come nell'impianto normativo esistente non è possibile rintracciare espressamente la sanzione dell'invalidità per la fattispecie in questione. Infatti, una simile sanzione è prevista dal legislatore solo per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 *bis* comma 6 del T.U.B. espressamente prevede che, nel caso in cui il T.A.E.G. indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'I.S.C.) sono da considerarsi nulle.

È quindi evidente che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra I.S.C. e T.A.E.G. nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, essendo pacificamente ipotecario il mutuo oggetto di lite, allora lo avrebbe espressamente previsto con una norma dal tenore analogo a quella citata. Una simile previsione, tuttavia, non si rinviene nell'ambito dell'art. 117 TUB e, pertanto, se ne deve dedurre che, a norma di detto ultimo articolo, l'erronea



indicazione dell'I.S.C. non determini nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito.

Peraltro, deve sottolinearsi che l'indicatore sintetico di costo non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell'I.S.C., quindi, non può comportare una maggiore onerosità del finanziamento, non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, e, conseguentemente, non rende applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117 comma 6 T.U.B.

Quanto all'affermazione secondo cui l'ammortamento alla francese sarebbe stato scelto unilateralmente dalla banca, senza alcuna previa informativa del mutuatario, deve evidenziarsi come il documento di sintesi allegato al contratto di mutuo prevede espressamente l'applicazione del piano di ammortamento alla francese, piano che risulta essere stato anche sottoscritto dall'attore. Deve dunque escludersi che ... non fosse edotto che il sistema di rimborso delle rate sarebbe stato regolato secondo detta tipologia di ammortamento.

Infondata è anche la pretesa secondo cui l'ammortamento alla francese determinerebbe l'applicazione di anatocismo non consentito. Va osservato che tale metodo di rateizzazione non comporta affatto la capitalizzazione degli interessi corrispettivi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con le rate precedenti. Gli interessi sono calcolati solo sulla quota di capitale ancora dovuta, cosicché la quota di interessi a carico del mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti con le rate precedenti: il piano di ammortamento alla francese appare più ossequioso del dettato dell'art. 1194 cc, prevedendo un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione del pagamento più ad interessi che a capitale. Neppure può reputarsi violato il divieto della capitalizzazione per il solo fatto che l'ammortamento alla francese, determinando l'estinzione prima dell'interesse e via via del capitale sia più oneroso per il mutuatario, differentemente dal piano di ammortamento all'italiana che si fonda sulle rate a capitale costante.

Peraltro, la circostanza che l'ammortamento alla francese possa comportare maggiore onerosità rispetto all'ammortamento all'italiana, è questione che non attiene alla trasparenza delle clausole contrattuali e, quindi, alla nullità della pattuizione, posto che le clausole negoziali relative ai costi del finanziamento debbono considerarsi determinate e determinabili, per quanto già detto,



ma riguarda unicamente la maggiore o minore convenienza del contratto rispetto agli interessi del mutuatario, problematica che attinge al concreto esercizio della autonomia negoziale.

Sempre in punto anatocismo, deve essere anche esclusa la tesi secondo cui si verificherebbe la nullità della pattuizione secondo cui gli interessi di mora, applicati sulla rata scaduta, comprensiva di interessi corrispettivi, comporterebbe una capitalizzazione non consentita. Nel caso di mutuo che preveda il rimborso del prestito con scadenze temporali predefinite, l'importo dovuto alla scadenza di ogni singola rata, comprensivo degli interessi corrispettivi, può produrre ulteriori interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento e, dunque, anche sulla quota degli interessi corrispettivi, sempre che ciò sia stato espressamente pattuito nel regolamento contrattuale. In effetti, nel caso di specie, il contratto di mutuo prevede espressamente che in caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo (quindi anche a titolo di interessi corrispettivi) debbano decorrere di pieno diritto dal giorno della scadenza gli interessi di mora, essendo esclusa la capitalizzazione esclusivamente su detti interessi di mora.

Quanto all'affermata usurarietà del contratto di mutuo oggetto di lite, deve considerarsi che l'art. 1815 cc prevede la nullità della clausola con cui siano convenuti interessi usurari, disponendosi che, nel caso, alcun interesse sia dovuto. La nozione di interesse usurario deve ovviamente essere ricavata dalla definizione contenuta nell'art. 644 cp, così come riformato dalla L.n. 108/1996, secondo cui gli interessi sono sempre usurari quando superino il tasso soglia, mentre, ai fini dell'applicazione degli artt. 644 cpc e 1815 comma 2 cc, si intendono usurari gli interessi che superano il limite soglia nel momento in cui essi sono stati promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo ed indipendentemente dal momento del loro pagamento, secondo quanto precisato dal legislatore a seguito del D.L. 394/2000, convertito nella L.n. 24/2001.

Il complesso quadro normativo indicato permette di affermare come la disciplina dell'usurarietà degli interessi non riguardi esclusivamente gli interessi corrispettivi, pattuiti come diretto costo del denaro mutuato, ma ogni interesse a qualunque titolo convenuto, ivi compresi gli interessi di mora (Cass. n. 5324/2003, Cass. n. 350/2013, Cass. n. 603/2013 e Cort. Cost. n. 29/2002). Inoltre, la precisa disposizione normativa secondo cui l'usurarietà deve essere valutata, ove genetica, in ragione della sola promessa o convenzione di un tasso superiore alla soglia di legge, deve far ritenere che la disciplina prevista dall'art. 1815 comma 2 cc si applichi indipendentemente dal fatto che interessi siano stati pagati, rilevando l'osservazione in modo particolare proprio in riferimento alla pattuizione degli interessi moratori che, diversamente da quelli corrispettivi, trovano concreta applicazione solo ove il mutuatario sia rimasto inadempiente all'obbligo di rimborso delle rate del finanziamento.



Inoltre, l'affermazione secondo cui anche la pattuizione degli interessi di mora può reputarsi usuraria non comporta che, al fine della verifica dell'usurarietà del contratto, gli interessi di mora debbano essere sommati agli interessi corrispettivi ad alle ulteriori voci di costo del credito, posto che gli interessi di mora e gli interessi corrispettivi, a cui sommare le ulteriori voci di costo del finanziamento, rispondono a funzioni causali del tutto differenti: gli uni hanno la funzione di remunerare il prestito, gli altri di sanzionare l'inadempimento.

Va anche rilevato come l'eventuale usurarietà del tasso di mora, non determinerà la gratuità del contratto di mutuo, essendo esclusa con ciò la debenza degli interessi corrispettivi e degli ulteriori costi collegati all'erogazione del credito, posto che detta usurarietà inciderà unicamente sulla validità della clausola che preveda l'interesse moratorio.

Ora, l'accoglibilità della tesi secondo cui la nullità della clausola prevedente interessi moratori usurari comporterebbe il travolgimento di qualsiasi pattuizione riguardante gli altri costi del finanziamento, ivi compresi, in particolare, gli interessi corrispettivi connaturati all'onerosità del mutuo, pur se in sé non usurari, dipende dall'interpretazione che si voglia dare all'art. 1815 comma 2 cc. Come già detto, la norma in commento prevede che, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi, ove è chiaro che la nullità riguarda la sola clausola, rimanendo valido il contratto e derogandosi all'art. 1419 cc, mentre è previsto genericamente che gli interessi non sono dovuti, interpretandosi detta disciplina quale sanzione privatistica conseguente ad una condotta illecita.

La lettera della legge suggerisce due interpretazione che, peraltro, si fronteggiano nella giurisprudenza di merito. La prima coglie una dipendenza tra la sanzione della nullità della clausola che prevede interessi usurari e previsione secondo cui gli interessi non sono dovuti, di modo che ove gli interessi usurari siano quelli moratori la nullità riguarderebbe unicamente detta clausola e la sanzione atterrebbe solo al fatto che detti interessi non debbano essere corrisposti e, se corrisposti, debbano essere ripetuti (Tribunale Milano e Napoli - ordinanze di parti data 28.1.2014 – Tribunale di Treviso 12 novembre 2015). La seconda opzione ermeneutica è quella che sostiene l'autonomia della sanzione della nullità che, una volta accertata in riferimento anche alla sola clausola relativa agli interessi di mora, comporterebbe il fatto che nessun interesse sarebbe dovuto, neppure in riferimento agli interessi corrispettivi (Tribunale di Padova – ordinanza 13.5.2014).

Si ritiene di dover propendere per la prima delle due tesi in quanto l'equivocità del dato letterale della norma deve essere risolta inquadrando il disposto in questione nel contesto della disciplina della sorte del contratto che nel suo complesso rimane valido. Appare preferibile affermare che la sanzione della non debenza degli interessi sia prevista in riferimento e come conseguenza della sanzione della nullità della clausola usuraria e in riferimento esclusivamente ad



essa, posto che escludere la debenza degli interessi corrispettivi, autonomamente previsti in clausola negoziale differente ed autonoma, non sarebbe giustificato ove il contratto e le sue ulteriori clausole negoziali debbano considerarsi di per sé valide e non colpite da nullità, mantenendo esse la loro piena vincolatività. Tale opzione ermeneutica consente, altresì, di salvaguardare il giusto equilibrio economico tra le parti, certamente falsato ove, a fronte della usurarietà dei soli interessi di mora, in ipotesi neppure mai applicati, si dovesse privare l'istituto di credito della remunerazione corrispettiva del prestito del denaro.

Consegue, per quanto detto, che l'affermata nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi di mora o corrispettivi, non comporta il travolgimento delle autonome pattuizioni inerenti agli interessi corrispettivi o moratori che usurari non siano.

Venendo alla fattispecie sottoposta all'attenzione dall'attore, esclusa la cumulabilità tra interessi di mora ed interesse corrispettivo, determinato nel suo tasso effettivo sommando tutti i costi del finanziamento, l'usurarietà dovrà essere valutata distintamente in riferimento all'uno e all'altro tasso.

La disposta consulenza tecnica dell'ufficio, con valutazione puntuale e scevra da vizi logici, ha chiarito che, pur tenendo conto di tutti i costi inerenti alla erogazione del mutuo, ivi compresi i costi assicurativi, non si ravvisa alcun superamento del tasso soglia da parte degli interessi corrispettivi, così come non si ravvisa alcun superamento da parte degli interessi di mora.

Inoltre, deve essere chiarito che nella determinazione del tasso effettivo globale non può computarsi la commissione per restituzione anticipata del mutuo. In punto, deve osservarsi che il costo previsto contrattualmente per il caso di estinzione anticipata non è collegato esattamente alla erogazione del mutuo, ma assolve all'esigenza di remunerare la banca per il caso in cui il rapporto dovesse essere estinto anticipatamente per volontà del mutuatario, tenuto a pagare esclusivamente il capitale residuo e gli interessi fino a quel momento maturati, perdendo l'istituto di credito la remunerazione del prestito pattuita per l'ipotesi in cui il rapporto si fosse estinto secondo l'originario piano di ammortamento. In altre parole, le penale per l'estinzione anticipata assolve alla funzione di corrispettivo per l'esercizio dello *ius poenitendi*. Inoltre, gli interessi corrispettivi sono applicabili all'ipotesi di regolare ammortamento del mutuo, mentre la commissione di estinzione anticipata presuppone l'evento contrario, cioè l'estinzione anticipata e l'immediata esigibilità della somma. Quindi, se è vero che la formula del T.E.G. deve necessariamente tenere conto della durata del finanziamento e del fatto che il debito venga restituito mediante un piano di ammortamento, l'applicazione di tale formula all'ipotesi di estinzione anticipata non sarebbe corretta in quanto l'esercizio della facoltà contrattuale di recesso anticipato presuppone l'immediata esigibilità di un determinato importo. Dove vi è interesse corrispettivo da pagare vi è vigenza del mutuo e dunque



non sussiste presupposto per l'applicazione della commissione in discorso, mentre quando vi è obbligo di pagamento della commissione non vi è più da pagare l'interesse pattuito originariamente, conseguendo l'impossibilità di considerare contemporaneamente le due tipologie di onere, proprio per il diverso dato temporale nel quale le stesse si collocano.

Infine, deve essere rigettata la domanda fondata sull'inadempimento da parte della banca delle pattuizioni contrattuali. In primo luogo, deve evidenziarsi che del tutto genericamente parte attrice ha allegato che sarebbero stati addebitati costi di istruttoria superiori a quelli oggetto di accordo, mentre in modo più puntuale è fatto riferimento alla circostanza che sarebbero stati addebitati costi di perizia (euro 150,00.=) superiori a quelli negozialmente concordati (euro 100,00.=). Tuttavia, va precisato che il contratto di mutuo prevede l'addebito del costo per le spese di perizia nell'importo indicato solo nel caso di accertamenti svolti da personale dell'istituto, mancando evidenza assertiva in atti che la banca avrebbe inadempito agli obblighi contrattuali, addebitando il costo maggiore, nonostante che la perizia fosse stata svolta dal personale della banca.

In definitiva, le domande attoree debbono essere rigettate. Le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla disposta CTU, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta le domande proposte dall'attore ... nei confronti della convenuta ... spa;
2. condanna l'attore a pagare in favore della banca convenuta le spese di lite che si liquidano in euro 7.254,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge;
3. pone a definitivo carico di parte attrice quanto liquidato in favore del CTU in corso di causa.

Venezia, 19 giugno 2019

Il Giudice
dott. Luca Boccuni

